



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 129 DEL 24 novembre 2009

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 21-22 novembre 2009 - Tredicesima giornata andata

Bologna-Internazionale 1-3
Fiorentina-Parma 2-3
Juventus-Udinese 1-0
Livorno-Genoa 2-1
Milan-Cagliari 4-3
Napoli-Lazio 0-0
Palermo-Catania 1-1
Roma-Bari 3-1
Sampdoria-Chievo Verona 2-1
Siena-Atalanta 0-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 novembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



1) SERIE A TIM

Gare del 21-22 novembre 2009 - Tredicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. NAPOLI – Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 29° del secondo tempo dal calciatore **Julio Cruz** (Soc. **Lazio**) e dal calciatore **Leandro Rinaudo** (Soc. **Napoli**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, i due calciatori, a giuoco fermo per la concessione di un calcio di punizione a favore della squadra laziale, si fronteggiavano nell'area di rigore partenopea, affollata da calciatori di entrambe le formazioni.

Con l'evidente intento di mantenersi a stretto contatto con l'avversario per controllarne i movimenti, il Rinaudo allargava le braccia, portando il braccio destro all'altezza del capo dell'antagonista.

In tale frangente, il Cruz morsicava l'avambraccio proteso innanzi al suo volto ed il Rinaudo, a sua volta, con la mano destra afferrava e tirava i capelli dell'avversario, colpendolo nella zona temporale e, contestualmente, con il braccio sinistro, gli indirizzava un'energica manata al capo (le immagini televisive non consentono di accertare inequivocabilmente se l'intento sia stato, o meno, pienamente conseguito).

L'episodio, esauritosi in pochi attimi, non veniva "visto" dall'Arbitro che, conseguentemente, non adottava alcun provvedimento disciplinare. Il Direttore di gara, comunque, con un supplemento di referto richiesto dall'Ufficio, precisava che il calciatore Rinaudo, nell'immediatezza del fatto, gli aveva esibito un'escoriazione riscontrabile sul braccio destro, quale conseguenza del morso subito.

La natura "violenta" di tale reciproca condotta non necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione della palese intenzionalità e potenzialità lesiva degli atti compiuti dall'uno (il morso) e dall'altro (lo strappo ai capelli e le manate indirizzate alla testa), elementi che, per costante orientamento giurisprudenziale, connotano la rilevanza disciplinare di tali deplorabili comportamenti.

Ne consegue l'ammissibilità della proposta "prova televisiva" e la sanzionabilità delle condotte segnalate nella misura quantificata nel minimo dall'art. 19 comma 4 lettera b) CGS.

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore **Julio Cruz** (Soc. **Lazio**) e al calciatore **Leandro Rinaudo** (Soc. **Napoli**) la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni nel corso della gara, rivolto cori insultanti e incitanti alla violenza nei confronti di un calciatore tesserato per altra Società (art. 12 comma 3 e 6 CGS); entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato onde prevenire tali deplorevoli comportamenti.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, reiteratamente disturbato il portiere della squadra avversaria mediante l'utilizzo di una apparecchiatura laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza e per essersi attivata onde far cessare tale deplorevole comportamento.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, esposto per una ventina di minuti uno striscione dal contenuto intimidatorio nei confronti dell'Arbitro; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, in due occasioni, rivolto all'Arbitro un coro insultante; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato onde prevenire tali deplorevoli comportamenti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva reiterata specifica.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **PARMA** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MAICON Sisenando Douglas (Internazionale): per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente reiteratamente un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DONADEL Marco (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MESTO Giandomenico (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GALLOPPA Daniele (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PASTORE Javier (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PELUSO Federico (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PIRLO Andrea (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

YEPES Mario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

LUCARELLI Cristiano (Livorno): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ZARATE Mauro Matias (Lazio)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ALMIRON Sergio Bernardo (Bari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)

QUINTA SANZIONE

KJAER Simon (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DONATI Massimo (Bari)

FICAGNA Daniele (Siena)

MAURI Stefano (Lazio)

MOTTA Thiago (Internazionale)

PALOMBO Angelo (Sampdoria)

POULSEN Christian Bager (Juventus)

SECONDA SANZIONE

AMBROSINI Massimo (Milan)

ANDREOLLI Marco (Roma)

BALOTELLI BARWUAH Mario (Internazionale)

BRESCIANO Marco (Palermo)

CRUZ Julio Ricardo (Lazio)

DA CUNHA Diego (Juventus)

DA SILVA Thiago Emiliano (Milan)

DEL GROSSO Cristiano (Siena)

DZEMAILI Blerim (Parma)

LAZZARI Andrea (Cagliari)

MARTINEZ Jorge (Catania)

MEXES Philippe (Roma)

PASQUAL Manuel (Fiorentina)

SIMPLICIO Fabio Henrique (Palermo)

PRIMA SANZIONE

ABATE Ignazio (Milan)

AMORUSO Nicola (Parma)

ASAMOAH Kwadwo (Udinese)

CRISCITO Domenico (Genoa)

DEL PIERO Alessandro (Juventus)

DELLAFIORE Hernan Paolo (Parma)

GALANTE Fabio (Livorno)

GARGANO Walter Alejandro (Napoli)

KOMAN Vladimir (Bari)

LOPEZ BREIJO Diego (Cagliari)

PAZIENZA Michele (Napoli)

RADU Stefan Daniel (Lazio)

STENDARDO Guglielmo (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

CANNAVARO Paolo (Napoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 500,00

BELLINI Gianpaolo (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MIGLIACCIO Giulio (Palermo)

ZANETTI Cristiano (Fiorentina)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

HANDANOVIC Samir (Udinese)

RANOCCHIA Andrea (Bari)

PRIMA SANZIONE

TIBONI Christian (Atalanta)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 NOVEMBRE 2009

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta